

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1962

Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — I servizi della riscossione dei pubblici tributi nel comune di Campione d'Italia hanno subito un arresto a seguito dei noti avvenimenti del 1943; nè, più tardi, è stato possibile ripristinare la situazione antecedente a causa di notevoli difficoltà, dipendenti, in via diretta o indiretta, dalla ubicazione territoriale di quel Comune.

Occorrendo ormai normalizzare la situazione della riscossione delle imposte in Campione d'Italia, si ritiene di proporre un sistema alquanto diversificato rispetto a quello vigente negli altri Comuni della Repubblica; tale sistema si basa sulla facoltà di affidare al Comune i servizi della riscossione in adesione alle proposte formulate dallo stesso Comune.

In conseguenza, l'articolo unico del disegno di legge stabilisce che, in Campione

d'Italia, la riscossione dei tributi diretti di pertinenza dell'Erario e di qualsiasi ente autorizzato per legge a riscuotere le proprie entrate mediante ruoli e con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette, può essere affidata al Comune in deroga agli articoli 1 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

In vista delle particolarità della concessione che viene proposta, il predetto Comune è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione alla quale sono soggetti i titolari di esattorie, ma, a garanzia degli interessi dell'Erario, degli enti impositori e dei contribuenti, si stabilisce che per l'espletamento del servizio il Comune deve impiegare un collettore scelto fra gli iscritti all'apposito Albo nazionale. Ciò, del resto, in

conformità alle disposizioni in vigore, riguardanti le esattorie gestite da società ed enti.

L'articolo unico, poi, dispone che al comune di Campione si applicano tutte le vigenti disposizioni riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli

esattori. La misura dell'aggio di riscossione sarà, infine, determinata col decreto di conferimento del servizio o di rinnovo, in base ai carichi di riscossione ed ai costi del servizio, e non potrà, in ogni caso, superare il limite previsto dalle vigenti norme in materia di riscossione delle imposte dirette.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con decreto del Ministro delle finanze, il comune di Campione d'Italia in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, può essere incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

L'aggio di riscossione è determinato col decreto di conferimento del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni vigenti.

Il Comune è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori.